



Università degli Studi di  
Messina

Prot. n. 10980

Del 22/2/2016

Tit/CI I/1 Partenza

Circolare n. 11/2016

## *Università degli Studi di Messina*

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Legge di Stabilità 2016.

La legge di Stabilità 2016 introduce le norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i prossimi anni, insieme ad altre disposizioni di vario oggetto e finalità. E' composta da un articolo diviso in 999 commi e da alcuni allegati.

Si richiamano le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università.

**Programma Erasmus plus.** Il comma 50 prevede agevolazioni fiscali e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus. Pertanto le predette borse sono esenti dalle imposte sui redditi e dagli obblighi contributivi.

**Estensione reverse charge.** Il comma 128 estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. *reverse charge*) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. *split payment*). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

**Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari.** Il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari

di prima fascia. A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

Il piano straordinario sarà approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016, ma non è chiaro se la chiamata nell'ambito del piano straordinario debba avvenire – o meno – nell'ambito dei vincoli assunzionali previsti per il sistema universitario.

Alla chiamata possono partecipare anche “coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210”. In base alla L. 210/1998, l'idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti). Successivamente, l'art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l'art. 6, co. 6-*bis*, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell'idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno. In sede applicativa, occorrerà verificare se la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia consentita nei limiti temporali di validità dell'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, ovvero se si sia inteso estendere *ad libitum* la validità della stessa. Ciò, anche alla luce del fatto che il comma 206 dispone che le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l'art. 18, co. 1, della L. 240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché, relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l'art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010. In particolare, il richiamato art. 29, co. 4 della L. 240/2010 ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità. Infine, richiamando il principio fissato dall'art. 18, co. 4, della L. 240/2010, la norma stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo.

**Reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia.** I commi 207-212 prevedono l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per “chiamata diretta” per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo “procedure nazionali” che devono essere definite con un DPCM da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni.

In particolare, si specifica che il reclutamento – definito “straordinario” – avviene in deroga alle procedure previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università), e che ad esso possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata nella stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo.

Resta fermo che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all’ateneo di destinazione.

Con riguardo al D.P.C.M. che definisce la disciplina di reclutamento, si stabilisce, in particolare, che esso contiene: i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione devono essere formate per ogni area disciplinare; la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale – in particolare, secondo criteri di avanzamento rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria; la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo; le modalità di assegnazione delle risorse destinate a coprire gli oneri stipendiali nonché l’eventuale concorso dell’Ateneo.

Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura.

La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, il comma 209 aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate.

**Assunzioni dirigenti pubblici.** I commi 216, da 219 a 222, 224 e 225 riguardano le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici. Le disposizioni non si applicano alle Università, in quanto, ai sensi del comma 222, per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

**Società partecipate: compensi dei membri dei Consigli di Amministrazione.** Il comma 235 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell’amministrazione partecipante (ovvero di quella controllante in caso di partecipazione indiretta), eliminando la possibilità – prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2014 - che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico

accessorio. Pertanto che i compensi in questione resteranno acquisiti all'amministrazione interessata.

**Trattamento accessorio.** Il comma 236 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto delle possibilità di assunzione ai sensi della normativa vigente.

**Assunzioni ricercatori.** I commi 247-250 recano un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017 finalizzato all'assunzione di ricercatori.

In particolare, l'incremento del FFO è finalizzato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato con contratti triennali non rinnovabili (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato. L'assegnazione è effettuata tenendo conto, per le università, dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca.

Il comma 251 apporta modificazioni all'art. 66, co. 13-*bis*, D.L. 112/2008 prevedendo che, dal 2016, le università che rispettano determinati parametri finanziari possono assumere ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. *a*), della L. 240/2010, senza le limitazioni da *turn over*.

**Borse di studio.** Il comma 254 incrementa di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.

**Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).** Il comma 261 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 25 mln per il 2016 e di € 30 mln annui dal 2017, al fine di aumentare la quota premiale (art. 2, D. L. 180/2008 e art. 13, L. 240/2010).

**Pensioni.** Il comma 280, fornisce una interpretazione autentica (quindi con valenza retroattiva) dell'articolo 18, comma 2, della L. 335/1995 (cd. Riforma Dini), che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla richiamata data.

In particolare, la norma, recependo in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009, precisa che ai richiamati lavoratori, assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sia applicato il massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il comma 281 concerne

l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data. Il comma 287 è volto ad escludere l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero.

**Pensioni. Riscatto del corso legale di laurea.** Il comma 298, attraverso l'abrogazione dell'articolo 14, c. 2, del D.Lgs. 503/1992, rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità), purché non coperti da assicurazione. La suddetta cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

**Pensioni. Penalizzazioni trattamenti pensionistici anticipati.** Il comma 299 interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011: riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. Il comma più esattamente estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

**Rinnovi contrattuali.** I commi 466-470 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Tali somme (comprehensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri è demandata ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016. Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

**Contratti pubblici e Consip.** I commi 494-499 e commi 501-510 contengono numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a razionalizzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare le modificazioni delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, in caso di acquisto energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, alle quali viene imposto un limite minimo di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche il limite fissato è inferiore ad almeno il 3% (comma 494).

In questi casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Tuttavia la norma dispone che non si applichi questa condizione risolutiva nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 504). La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 498, 507, 508). Il comma 508 prevede nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA e in mancanza di prezzi di riferimento pubblicati annualmente dall'ANAC, l'Autorità, sentito il MEF, individua con proprio provvedimento le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. Tali prezzi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione. Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato in quanto è ammissibile solo a seguito di "apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali".

Il comma 509 provvede a sostituire nell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l'ANAC.

**Contratti pubblici ad esecuzione continuata.** Il comma 511 introduce una specifica disciplina per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti. La disposizione si applica ai contratti in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Al verificarsi delle condizioni previste, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato dall'art. 1373 c.c.).

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente, senza che sia dovuto alcun indennizzo, procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1467 del codice civile.

**Contratti pubblici per beni e servizi in materia informatica.** I commi da 512 a 520 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati negli stessi commi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi, che sono obbligatoriamente comunicati all'ANAC e all'AGID. E' inoltre prevista la predisposizione di un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione da parte dell'AGID. Il suddetto Piano fornisce l'elenco dei beni e dei servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste importanza strategica. Il comma 517 dispone che la mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

**Edilizia universitaria.** I commi da 628 a 630 disciplinano la procedura finalizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite alle università dal 1998 al 2008 che al 31 dicembre 2014 non sono totalmente spese per l'attuazione di interventi di edilizia universitaria, fino ad un importo massimo di € 30 mln. Il MIUR con decreto individuerà gli atenei interessati e definirà le modalità di recupero delle somme.

**Autovetture.** Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni, tra le quali sono comprese anche le Università, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

**Scuola Nazionale dell'Amministrazione SNA.** Il comma 657, dispone il commissariamento della Scuola nazionale dell'amministrazione al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015).

**Società Partecipate.** I commi da 672 a 676 modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240mila euro. A tal fine si prevede che entro il 30 aprile 2016 con decreto del Ministro dell'economia per le società direttamente o indirettamente controllate sia dalle amministrazioni dello Stato sia dalle altre amministrazioni pubbliche - ad esclusione delle società quotate- sono individuate fino a cinque fasce di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei compensi per il trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240mila euro annui (commi 672-674).

Vengono inoltre stabiliti alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime - concernenti anche le procedure di selezione dei collaboratori e consulenti - precisandosi che tali obblighi costituiscono condizione di efficacia per procedere al pagamento dei compensi stessi (commi 675-676). In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblica amministrazione e il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma erogata.

**Uso del contante.** I commi da 898 a 903 innalzano da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Il comma 904 mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Si allega il testo della legge n. 208 del 2015 e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Francesco De Domenico

Direzione Generale:  
U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo  
Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile